



**REGIONE PUGLIA**  
**Assessorato alle Politiche della Salute**  
**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE e GESTIONE SANITARIA**  
**MOBILITA' INTERNAZIONALE**

Prot. n° 24/185/PGS/coord

Bari, li 7 OTT. 2008

Allegato n.1 (11 pagine)  
Allegato n.2 (4 fac-simili)  
Si invia via FAX  
ai sensi dell'art.43 co 6 DPR 445/2000

- Ai Direttori Generali  
- **ASL BAT**  
- **ASL BA**  
- **ASL BR**  
- **ASL TA**  
- **ASL LE**
- Ai Commissario Straordinario **ASL FG**  
**Loro sedi**
- Ai Direttori Amministrativi  
Ai Direttori Sanitari  
Ai Direttori dei Distretti Socio Sanitari  
Ai Responsabili Interno di Progetto SISR  
Ai Responsabili Sistemi Informativi aziendali  
- **delle Aziende Sanitarie Locali**

**per il tramite delle Direzioni Generali**  
**Loro sedi**

- e, p.c. Ai **Direttori Generali**  
- *delle Aziende Ospedaliere*  
- *degli IRCCS Pubblici*  
- *degli Enti Ecclesiastici*  
**LORO SEDI**

- e, p.c. Ai **Presidente della Giunta regionale**  
All' **Assessore alla Solidarietà**  
All' **Assessore al Mediterraneo**  
Ai **Capo di Gabinetto del Presidente**  
Ai **Direttore Generale ARES Puglia**  
Ai **Responsabile del Progetto P.A.S.S.I.**  
**Promozione dell'Accesso ai Servizi**  
**Sociosanitari per i cittadini Immigrati**  
Ai **RIP NSISR Puglia**  
**Spett. Svimservice Spa**  
*Loro sedi*

Oggetto: **Indicazioni per la corretta applicazione della normativa in materia di assistenza sanitaria per la tutela del diritto alla salute dei cittadini stranieri non comunitari e comunitari in Puglia.**



**REGIONE PUGLIA**  
*Assessorato alle Politiche della Salute*  
**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE e GESTIONE SANITARIA**  
**MOBILITA' INTERNAZIONALE**

ALLEGATO alla Nota Prot. 24/4.185 HDG S/eadcd

27 OTT. 2008

**Indicazioni per la corretta applicazione della normativa in materia di assistenza sanitaria per la tutela del diritto alla salute dei cittadini stranieri non comunitari e comunitari in Puglia.**



**REGIONE PUGLIA**  
*Assessorato alle Politiche della Salute*  
**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE e GESTIONE SANITARIA**  
**MOBILITA' INTERNAZIONALE**

## Parte I – Cittadini non comunitari

### Principali riferimenti normativi:

#### Legislazione nazionale

- Costituzione italiana (in particolare artt. 2, 3, 10, 31, 32);
- D.Lgs. n.286/1998 e successive modificazioni («Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»), di seguito T.U.;
- D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, coordinato con le modifiche apportate dal D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334, di seguito Regolamento di Attuazione del T.U.;
- D.Lgs. n. 251/2007 («Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta»);
- D.Lgs. 25/2008 («Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato»);
- Convenzione di Ginevra (ratificata in Italia con legge n.722/1954);
- Convenzione di Dublino (ratificata in Italia con legge n.523/1992).

#### Legislazione regionale

- L.R. Puglia n. 19/2006 («Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia»);
- Regolamento regionale n. 4/2007 (L.R. Puglia n. 19/2006 – «Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia»).

#### Circolari ministeriali:

- Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 24 marzo 2000, Prot. DPS-X-40- 286/98
- Circolare del Ministero della Salute DGRUERI/VI/1.3.b.a/5719/P del 17 aprile 2007
- Circolare del Ministero della Salute DGRUERI/ VI/1.3.b.a/20114/P del 19 novembre 2007



**REGIONE PUGLIA**  
**Assessorato alle Politiche della Salute**  
**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE e GESTIONE SANITARIA**  
**MOBILITA' INTERNAZIONALE**

- affidamento
- acquisto della cittadinanza

a cui vanno aggiunte altre tipologie di soggiorno facilmente desumibili da una lettura comparata e più approfondita delle norme o introdotte da modifiche e aggiornamenti normativi successivi.

Sono quindi da considerarsi motivi di soggiorno che determinano l'iscrizione obbligatoria al SSR, anche i seguenti:

- soggiornanti di lungo periodo<sup>3</sup>
- familiari (non comunitari) di cittadino dell'U.E.<sup>4</sup>
- familiari (non comunitari) di cittadino comunitario che abbia maturato il diritto di soggiorno permanente<sup>5</sup>
- attesa occupazione (disoccupati iscritti al Centro per l'Impiego)
- protezione sussidiaria<sup>6</sup>
- minore età
- integrazione minore
- assistenza minore<sup>7</sup>
- minori soggiornanti per recupero psico-fisico<sup>8</sup>
- tutti i minori presenti sul territorio regionale<sup>9</sup>

---

adottivo (art. 34, co. 1 L. 184/1983). In particolare, l'iscrizione al SSN deve avvenire con le stesse modalità previste per la prima iscrizione del minore italiano (sono cioè richiesti: documento d'identità del genitore, stato di famiglia o autocertificazione e codice fiscale del minore).

<sup>3</sup> "Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo" (pds CESLP) , precedentemente definito "carta di soggiorno", ai sensi dell'art. 9 del T.U., (come modificato dall'entrata in vigore del D. Lgs. n. 3 dell'8 gennaio 2007) è un titolo di soggiorno a tempo indeterminato e dà diritto all'iscrizione al SSN a tempo indeterminato.

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs n.30/2007, i familiari non comunitari di cittadino dell'Unione, richiedono alla Questura competente per territorio di residenza la "Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione".

<sup>5</sup> Ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs n. 30/2007 "ai familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno stato membro dell'Unione Europea, che abbiano maturato il diritto di soggiorno permanente, la questura rilascia una «Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadino europei»."

<sup>6</sup> D. Lgs. n. 251 del 19 novembre 2007, art. 27: «I titolari di protezione sussidiaria hanno diritto al medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria».

<sup>7</sup> Testo Unico, art. 29, comma 6: "Al familiare autorizzato all'ingresso ovvero alla permanenza sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 31, comma 3 del Testo Unico sull'Immigrazione, è rilasciato, in deroga alle disposizioni del T.U. sull'immigrazione, un permesso per *assistenza minore*, rinnovabile, di durata corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per i minorenni. Il permesso di soggiorno consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso per motivi di lavoro".

<sup>8</sup> I minori stranieri soggiornanti in Puglia e ospitati presso famiglie, enti o associazioni, nell'ambito di **Programmi solidaristici di accoglienza temporanea autorizzati dal Ministero della Solidarietà Sociale - Comitato per i Minori Stranieri**, vengono iscritti al SSR per tutta la durata del soggiorno dietro esibizione, da parte dell'adulto affidatario, di documentazione attestante l'affido temporaneo nell'ambito dei suddetti Programmi.

<sup>9</sup> L'art.19, comma 2, lett.a) del Testo Unico sull'immigrazione sancisce l'inespellibilità degli stranieri minori di anni diciotto (salvo il diritto degli stessi di seguire il genitore o l'affidatario espulsi). Ai sensi



**REGIONE PUGLIA**  
**Assessorato alle Politiche della Salute**  
**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE e GESTIONE SANITARIA**  
**MOBILITA' INTERNAZIONALE**

**NOTE GENERALI**  
**PER I CITTADINI STRANIERI OBBLIGATORIAMENTE ISCRITTI AL SSR**

**FAMILIARI A CARICO**

"L'assistenza sanitaria spetta ai familiari a carico regolarmente soggiornanti.

Nelle more dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale ai minori figli di stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale è assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti." (T.U., art. 34, comma 2)

**RESIDENZA/EFFETTIVA DIMORA**

Ai sensi dell'art. 34, comma 7 del T.U. "Lo straniero assicurato al servizio sanitario nazionale è iscritto nella azienda sanitaria locale del comune in cui dimora secondo le modalità previste dal Regolamento di Attuazione del T.U..

Ai sensi dell'art. 42, commi 1 e 2 del Regolamento di Attuazione del T.U. il cittadino straniero in possesso dei requisiti "è iscritto, unitamente ai familiari a carico, negli elenchi degli assistibili dell'Azienda unità sanitaria locale, d'ora in avanti indicata con la sigla U.S.L. nel cui territorio ha residenza ovvero, in assenza di essa, nel cui territorio ha effettiva dimora, a parità di condizioni con il cittadino italiano".

"In mancanza di iscrizione anagrafica, per il luogo di effettiva dimora si intende quello indicato nel permesso di soggiorno, fermo restando il disposto dell'articolo 6, commi 7 e 8, del Testo Unico."

**DURATA DELL'ISCRIZIONE AL SSR**

L'iscrizione al SSR va effettuata senza indicare la data di scadenza.

L'iscrizione non decade nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno.

L'iscrizione cessa per mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno ovvero per espulsione, comunicati alla U.S.L. a cura della Questura, salvo che l'interessato esibisca la documentazione comprovante la pendenza del ricorso contro i suddetti provvedimenti. (Regolamento di attuazione del T.U., art. 42, comma 4).

Sul libretto sanitario (tesserino bianco) dove viene registrata la scelta del medico di fiducia, non deve essere riportata alcuna scadenza riferita alla titolarità dell'assistenza sanitaria.

Per quanto riguarda la titolarità della Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM), resta ferma la scadenza della durata del permesso di soggiorno, prorogabile previa esibizione di copia della ricevuta di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno.

Fa eccezione alla suddetta procedura il titolare di carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (PS CE SLP) per il quale la scadenza è quinquennale e rinnovabile al pari del cittadino italiano.

L'iscrizione al SSR avrà la durata del permesso di soggiorno esclusivamente nei casi di soggiorno per

- lavoro stagionale
- cure mediche/salute (nei casi in cui è prevista l'iscrizione al SSR)
- minori soggiornanti per recupero psico-fisico
- giustizia/motivi giudiziari

**ISCRIZIONE D'UFFICIO**

Si precisa che "l'iscrizione al S.S.N. del cittadino straniero, in quanto assicurato obbligatoriamente, non solo consegue direttamente al provvedimento emanato da un'altra amministrazione, ma ha altresì valore



**REGIONE PUGLIA**  
**Assessorato alle Politiche della Salute**  
**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE e GESTIONE SANITARIA**  
**MOBILITA' INTERNAZIONALE**

2. **Regolarmente soggiornanti che devono provvedere o all'iscrizione volontaria al SSR o alla sottoscrizione di una polizza assicurativa valida sul territorio nazionale**

I cittadini stranieri in possesso di un **permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi** e che non rientrano tra coloro che sono di diritto iscritti al SSR, sono tenuti ad assicurarsi contro il rischio di malattia, infortunio e per la maternità mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un Istituto assicurativo italiano o estero, valida sul territorio nazionale, oppure possono chiedere l'iscrizione volontaria al SSR, previa corresponsione del contributo dovuto ai sensi del D.M. 8.10.1986.

Gli importi sotto riportati devono essere versati su conto corrente postale o bancario all'uopo istituito dalle Azienda Sanitaria Locale e, comunque, con modalità organizzative autonome dell'Azienda Sanitaria Locale che provvederà a darne indicazione al Dirigente del Distretto Sociosanitario responsabile dell'Anagrafe Sanitaria. Sarà cura del medesimo Dirigente predisporre gli appositi modelli indicando numero di c/c e modalità del versamento.

**Si precisa che l'iscrizione volontaria al SSR fa riferimento all'anno solare (1 gennaio - 31 dicembre), non è frazionabile e non ha decorrenza retroattiva.**

L'iscrizione volontaria al SSR viene effettuata previa corresponsione dell'importo di **€ 387,34** ed è **estensibile anche ai familiari a carico.**

L'iscrizione volontaria al SSR può essere altresì richiesta dagli **stranieri soggiornanti per motivi di studio e da quelli collocati alla pari, anche se titolari di un permesso di soggiorno di durata inferiore a 3 mesi:**

- **Stranieri soggiornanti per motivi di studio** per i quali l'importo è di **€149,77**.  
Nel caso in cui lo straniero soggiornante per motivi di studio sia a carico di un familiare soggiornante per uno dei motivi che determinano l'iscrizione obbligatoria al SSR, è di diritto obbligatoriamente iscritto al SSR.
  
- **Stranieri collocati alla pari<sup>15</sup>** per i quali l'importo è di **€ 219,49**.

**L'iscrizione volontaria per studenti e collocati alla pari non include eventuali familiari a carico.**

Per estendere l'assistenza sanitaria ai familiari a carico, l'importo del versamento dovrà essere pari a €387,34.

Hanno diritto all'iscrizione volontaria oltre alle categorie degli studenti e delle persone alla pari, che sono espressamente previste dall'art. 34 del T.U., coloro che sono titolari di permesso di soggiorno per **residenza elettiva** e non svolgono alcuna attività lavorativa, il **personale religioso**, i cittadini stranieri che partecipano a **programmi di volontariato<sup>16</sup>** ed **altre categorie che possono essere individuate per esclusione** con riferimento a quanto sopra precisato in materia di iscrizione obbligatoria.

<sup>15</sup> Accordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1973 n. 304.

<sup>16</sup> Art. 27 bis del T.U. - Circolare del Ministero della Salute DGRUERI/ VI/1.3.b.a/20114/P del 19 novembre 2007



**REGIONE PUGLIA**  
**Assessorato alle Politiche della Salute**  
**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE e GESTIONE SANITARIA**  
**MOBILITA' INTERNAZIONALE**

### 3. Regolarmente soggiornanti non iscrivibili al SSR

#### 3.1 Regolarmente soggiornanti per periodi inferiori a tre mesi

Ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale per periodi inferiori ai tre mesi (visto per turismo, visita, affari, ecc.), non tenuti all'iscrizione obbligatoria né iscrivibili volontariamente al SSR, vengono assicurate nelle strutture sanitarie:

- le prestazioni ospedaliere urgenti (in via ambulatoriale, in regime di ricovero o di day hospital), per le quali **devono essere corrisposte le relative tariffe al momento della dimissione;**
- le prestazioni sanitarie di elezione **previo pagamento delle relative tariffe.**

Le tariffe delle prestazioni sanitarie sono determinate dalle Regioni e dalle Province autonome ai sensi dell'articolo 8 - commi 5 e 7 - del Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni.

Le cure urgenti (in regime ambulatoriale, di ricovero o di day hospital) vengono prestate immediatamente, il pagamento avviene al momento delle dimissioni del paziente.

Per quelle prestazioni d'urgenza rimaste insolute gli oneri sono a carico del Ministero dell'Interno, pertanto l'ASL, l'Azienda ospedaliera o le strutture accreditate **devono rivolgersi per il relativo rimborso all'Ufficio Territoriale del Governo competente territorialmente.**

**Rimangono salvi, ai sensi dell'art. 35, comma 2 del T.U., gli accordi internazionali che disciplinano in regime di reciprocità l'erogazione dell'assistenza sanitaria.** Per gli assicurati da Istituzioni estere, portatori di formulari previsti dai predetti accordi, l'erogazione di prestazioni sanitarie continua, pertanto, ad essere disciplinata dalle norme previste dagli stessi accordi.

La competenza in ordine alla gestione delle posizioni assicurative di questi stranieri è della U.S.L. nel cui territorio avviene l'erogazione delle prestazioni, che viene individuata dagli stessi accordi quale "Istituzione competente". Conseguentemente, nel caso di prestazioni erogate dall'Azienda ospedaliera, la U.S.L. sopraindicata deve provvedere a pagare alla stessa Azienda le tariffe relative alle prestazioni erogate allo straniero assicurato ed a richiederne il rimborso secondo le procedure previste dagli stessi accordi.

Sono pertanto esclusi dal pagamento di tali tariffe gli stranieri muniti di modelli attestanti il diritto all'assistenza sanitaria in base a trattati e accordi internazionali bilaterali sottoscritti con:

- |                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| - Argentina            | - Macedonia               |
| - Australia            | - Montenegro              |
| - Brasile              | - Serbia                  |
| - Bosnia-Erzegovina    | - Repubblica di S. Marino |
| - Capo Verde           | - Tunisia                 |
| - Croazia Città del    | - Vaticano e Santa Sede   |
| - Principato di Monaco |                           |

Le convezioni sopra citate non prevedono l'assistenza in forma indiretta.

Pertanto i cittadini di questi Paesi potranno usufruire dell'assistenza gratuita, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa, solo dietro presentazione del relativo modello che attesti il diritto all'assistenza.



**REGIONE PUGLIA**  
*Assessorato alle Politiche della Salute*  
**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE e GESTIONE SANITARIA**  
**MOBILITA' INTERNAZIONALE**

- **Trasferimento in Italia nell'ambito di programmi di intervento umanitario delle Regioni**

Al sensi dell'art. 32, comma 15 della L. 27 dicembre, 1997 n. 449 le Regioni, nell'ambito della quota del Fondo Sanitario Nazionale ad esse destinata, autorizzano, d'intesa con il Ministero della Sanità, le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere e gli IRCCS ad erogare prestazioni che rientrino in programmi assistenziali, approvati dalle regioni stesse, per alta specializzazione a favore di:

- a) cittadini provenienti da Paesi extracomunitari nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie e non sono in vigore accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria;
- b) cittadini di Paesi la cui particolare situazione contingente non rende attuabili, per ragioni politiche, militari o di altra natura, gli accordi eventualmente esistenti con il Servizio sanitario nazionale per l'assistenza sanitaria.

Gli interventi di cui sopra sono autorizzati entro i limiti della dotazione finanziaria indicata all'art. 5 della L.R. 2 luglio 2008, n. 18.

Per quanto attiene la procedura da adottare si fa riferimento alla Circolare della Regione Puglia – Assessorato alle Politiche della Salute<sup>17</sup> – **Settore Assistenza Ospedaliera e Specialistica** del 30 marzo 2006, Prot. 24/2922/AOS 2, ed alle eventuali ulteriori direttive che il predetto Servizio dell'Assessorato riterrà opportuno integrare.

---

<sup>17</sup> Circolare della Regione Puglia – Assessorato alle Politiche della Salute – **Settore Assistenza Ospedaliera e Specialistica** del 30 marzo 2006, Prot. 24/2922/AOS 2 : "(...) le Aziende USL/Ospedaliere e gli IRCCS per erogare le prestazioni di cui sopra **devono chiedere l'autorizzazione a questo Settore** trasmettendo la dovuta documentazione relativa al

- tipo e data di inizio della cura;
- presunta durata del trattamento terapeutico;
- dichiarazione di adempimento di tutte le procedure burocratiche per il visto di soggiorno;
- eventuali e parallele iniziative sociali a favore di parenti e accompagnatori.

Ottenuta la richiesta autorizzazione e praticate le cure del caso, il Direttore Generale trasmette una relazione sull'attività umanitaria svolta unitamente alla lista delle spese sostenute che saranno rimborsate con Determinazione dirigenziale di questo Settore".



**REGIONE PUGLIA**  
**Assessorato alle Politiche della Salute**  
**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE e GESTIONE SANITARIA**  
**MOBILITA' INTERNAZIONALE**

Tale codice identificativo è composto da **16 caratteri**:

- tre caratteri costituiti dalla sigla STP
- tre caratteri costituiti dal codice ISTAT relativo alla regione Puglia (160)
- tre caratteri costituiti dal codice ISTAT relativo alla ASL che attribuisce il codice
- sette caratteri per il numero progressivo attribuito al momento del rilascio

#### **UTILIZZO DEL CODICE STP**

Il codice STP è valido su tutto il territorio nazionale e **identifica l'assistito** per tutte le prestazioni erogabili. Tale codice viene utilizzato per :

- la prescrizione, su ricettario regionale, delle cure
- la prescrizione, su ricettario regionale, di farmaci
- la registrazione delle cure erogate
- la rendicontazione ai fini del rimborso

#### **DURATA DEL CODICE STP**

Il codice STP ha validità semestrale ed è rinnovabile di 6 mesi in 6 mesi.

#### **PARTECIPAZIONE ALLA SPESA (Ticket)**

Le prestazioni sanitarie sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani.

Lo straniero indigente, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, è **esonero dalla quota di partecipazione alla spesa (ticket), in analogia con il cittadino italiano**, per quanto concerne:

- le prestazioni sanitarie di primo livello (ad accesso diretto senza prenotazione e impegnativa);
- le prestazioni di urgenza erogate presso il Pronto Soccorso secondo i criteri di esenzione già definiti per i cittadini italiani;
- le prestazioni erogate a tutela della maternità;
- le prestazioni di prevenzione erogabili attraverso le articolazioni territoriali del Dipartimento di Prevenzione;
- le prestazioni erogabili in esenzione, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa in atto per i cittadini italiani, in presenza di **patologie croniche, patologie rare e status invalidanti** (con conseguente rilascio di Attestato di Esenzione);
- per età/condizione anagrafica (**inferiore ai 6 o superiore ai 65 anni**) in relazione al reddito del nucleo familiare. I cittadini stranieri in possesso del codice STP, avendo sottoscritto la Dichiarazione di Indigenza, sono assimilati a coloro che dichiarano un reddito inferiore a euro 36.151,98 annui.

#### **ESENZIONI FARMACEUTICHE**

Riguardo alle esenzioni farmaceutiche, all'art. 43, comma 3, il Regolamento di Attuazione del T.U. specifica che il codice STP deve essere utilizzato anche per la "*prescrizione, su ricettario regionale, di farmaci erogabili a parità di condizioni di partecipazione alla spesa con i cittadini italiani*".

I cittadini stranieri in possesso del codice STP, avendo sottoscritto la Dichiarazione di Indigenza sono equiparati ai cittadini italiani che dichiarano condizioni economiche minime per cui è prevista l'esenzione per i cittadini residenti nella Regione Puglia. (Cfr. DGR 1 agosto



## REGIONE PUGLIA

### *Assessorato alle Politiche della Salute*

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE e GESTIONE SANITARIA

MOBILITA' INTERNAZIONALE

essenziali e continuative che devono essere garantite ai cittadini stranieri temporaneamente presenti, indicando esplicitamente le strutture abilitate all'erogazione delle prestazioni di primo livello.

Il suddetto adempimento deve essere notiziato al Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria dell'Assessorato alle Politiche della Salute.



**REGIONE PUGLIA**  
*Assessorato alle Politiche della Salute*  
**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE e GESTIONE SANITARIA**  
**MOBILITA' INTERNAZIONALE**

**1. Cittadini comunitari soggiornanti per periodi inferiori a tre mesi**

Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 "I cittadini dell'Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi **senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio** secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza".

Nel caso il cittadino comunitario si trovi a soggiornare in Italia per un periodo inferiore ai tre mesi, **ai fini dell'assistenza sanitaria**, trova applicazione la normativa comunitaria vigente che assicura la prestazione, dietro presentazione della Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM).

**L'iscrizione al SSR viene effettuata per:**

- i lavoratori stagionali con regolare contratto di lavoro;
- i titolari di modelli E106 con validità di tre mesi.

**Ovviamente, in presenza dei requisiti che danno diritto all'iscrizione obbligatoria al SSR, i cittadini comunitari possono formalizzare detta iscrizione sin da subito.**



## REGIONE PUGLIA

### *Assessorato alle Politiche della Salute*

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE e GESTIONE SANITARIA

MOBILITA' INTERNAZIONALE

⇒ **disoccupati** (già lavoratori subordinati o autonomi nel territorio nazionale<sup>23</sup> e loro familiari a carico) se:

- **temporaneamente inabili al lavoro** a seguito di una malattia o di un infortunio;  
**l'iscrizione al SSR viene mantenuta sino a che permangono le condizioni dell'inabilità;**

- **in stato di disoccupazione involontaria** debitamente comprovata **dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed iscritti presso il Centro per l'Impiego**, che abbiano reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;  
**l'iscrizione al SSR viene mantenuta sino a che permane lo stato di disoccupazione;**

- **in stato di disoccupazione involontaria** debitamente comprovata **al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno**, ovvero si è trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, è iscritto presso il Centro per l'impiego ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;  
**l'iscrizione al SSR viene mantenuta per un anno dalla data di disoccupazione;**

- **seguono un corso di formazione professionale**

Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato **presuppone che esista un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito;**  
**l'iscrizione al SSR viene mantenuta per la durata del corso di formazione;**

⇒ **titolari dei formulari comunitari E 106, E 109 (o E37), E 120, E 121 (o E 33);**

⇒ **vittime di tratta o riduzione in schiavitù ammesse a programmi di protezione sociale<sup>24</sup>;** l'iscrizione al SSR viene formalizzata a seguito di presentazione dell'attestazione rilasciata dalla Questura o, nelle more, della dichiarazione dell'ente o associazione che gestisce il programma di assistenza e integrazione sociale.

**l'iscrizione al SSR permane per tutta la durata del programma di assistenza.**

<sup>23</sup> Con l'art. 7, comma 3 del D. Lgs. n. 30/2007 vengono definite le condizioni per le quali il cittadino dell'Unione, già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il proprio status di "lavoratore subordinato o autonomo nello stato" e conseguentemente il diritto all'iscrizione al SSR.

<sup>24</sup> Art. 18 del D. Lgs. 286/98 e art. 13 della L. 228/2003



**REGIONE PUGLIA**  
**Assessorato alle Politiche della Salute**  
**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE e GESTIONE SANITARIA**  
**MOBILITA' INTERNAZIONALE**

4. Cittadini comunitari indigenti dimoranti in Puglia, sprovvisti di attestazione di diritto o di assicurazione sanitaria o dei requisiti necessari all'iscrizione al SSR (ENI)

Con riferimento ai diritti inviolabili della Costituzione italiana e in aderenza ai principi generali dell'ordinamento italiano, che sanciscono la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantiscono cure gratuite agli indigenti, e nel rispetto del carattere solidaristico ed universale del Servizio Sanitario Nazionale, ai **cittadini comunitari dimoranti sul territorio regionale** che:

- non siano in possesso dei requisiti per l'iscrizione al SSR
- siano sprovvisti di assicurazione sanitaria privata o iscrizione volontaria al SSR
- siano sprovvisti di attestazione di diritto rilasciata dallo Stato di provenienza
- e versino in condizioni di indigenza

sono assicurate

- o le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio
- o e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva.

Sono, in particolare garantiti:

- a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani;
- b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;
- c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
- d) gli interventi di profilassi internazionale;
- e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.
- f) cura, prevenzione e riabilitazione in materia di tossicodipendenza
- g) prestazioni di assistenza protesica (DPCM 29 novembre 2001 – Conferenza Stato-Regioni 8 agosto 2001).

#### **IL CODICE ENI (Europeo Non In regola)**

La prescrizione e la registrazione delle prestazioni nei confronti dei cittadini comunitari di cui sopra vengono effettuate con l'utilizzo di un codice regionale a sigla ENI (Europeo Non In regola), che viene attribuito in sede di prima erogazione delle prestazioni a seguito di

- sottoscrizione della dichiarazione di indigenza
- esibizione di passaporto o titolo equipollente
- compilazione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione di domicilio nell'ambito del territorio regionale



**REGIONE PUGLIA**  
**Assessorato alle Politiche della Salute**  
**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE e GESTIONE SANITARIA**  
**MOBILITA' INTERNAZIONALE**

Sanitarie disciplinano le modalità di accesso, indicando esplicitamente le strutture abilitate all'erogazione delle prestazioni di primo livello.

Il suddetto adempimento deve essere notiziato allo scrivente Servizio dell'Assessorato

La referente Mobilità Internazionale  
(dott.ssa M. T. Labate)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Lucia Buonamico)

L' ASSESSORE  
(Dr. Alberto Tedesco)



**REGIONE PUGLIA**  
*Assessorato alle Politiche della Salute*  
**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE e GESTIONE SANITARIA**  
**MOBILITA' INTERNAZIONALE**

**CITTADINI NON COMUNITARI**  
**OBBLIGATORIAMENTE ISCRITTI AL SSN**

**REQUISITO**  
**MOTIVO DEL SOGGIORNO**

**DOCUMENTAZIONE E**  
**DURATA DELL'ISCRIZIONE**

<p><b>Pds CE per soggiornanti di lungo periodo</b> (ex Carta di soggiorno)</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pds CE SLP o Ricevuta di richiesta di rilascio del pds CE SLP (Autocertificazione del <i>motivo del soggiorno</i>)</li><li>- Documento di identità</li><li>- Codice Fiscale (Autocertificazione)</li><li>- Residenza (Autocertificazione)</li></ul> <p style="text-align: center;"><b>Iscrizione senza scadenza</b></p>
<p><b>Lavoro Subordinato</b></p> <p><u>Ingresso</u> per Lavoro subordinato a seguito di Decreto flussi</p> <p><u>Ingresso</u> per Lavoro subordinato stagionale a seguito di Decreto flussi</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pds o Ricevuta di richiesta di rinnovo/rilascio del pds (Autocertificazione del <i>motivo del soggiorno</i>)</li><li>- Documento di identità</li><li>- Codice Fiscale (Autocertificazione)</li><li>- Residenza (Autocertificazione) o dichiarazione di effettiva dimora</li></ul> <p style="text-align: center;"><b>Iscrizione senza scadenza</b></p> <p>Nelle more del primo rilascio del pds:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno</li><li>- Documento di identità</li><li>- Fotocopia, non autenticata, del nulla osta rilasciato dallo Sportello unico</li><li>- Codice Fiscale (Autocertificazione)</li><li>- Residenza (Autocertificazione) o dichiarazione di effettiva dimora</li></ul> <p style="text-align: center;"><b>Iscrizione senza scadenza</b></p> <p>Nelle more del rilascio del pds:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno</li><li>- Documento di identità</li><li>- Fotocopia, non autenticata, del nulla osta rilasciato dallo Sportello unico presso la Prefettura</li><li>- Copia del Contratto di soggiorno sottoscritto presso la Prefettura</li><li>- Codice Fiscale (Autocertificazione)</li><li>- Residenza (Autocertificazione) o dichiarazione di effettiva dimora</li></ul> <p style="text-align: center;"><b>Iscrizione per la durata del permesso di soggiorno</b></p>
<p><b>Lavoro Autonomo</b></p> <p><u>Ingresso</u> per Lavoro Autonomo a seguito di Decreto flussi</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pds o Ricevuta di richiesta di rinnovo/rilascio del pds (Autocertificazione del <i>motivo del soggiorno</i>)</li><li>- Documento di identità</li><li>- Codice Fiscale (Autocertificazione)</li><li>- Residenza (Autocertificazione) o dichiarazione di effettiva dimora</li></ul> <p style="text-align: center;"><b>Iscrizione senza scadenza</b></p> <p>Nelle more del primo rilascio del pds:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno;</li><li>- Documento di identità</li></ul>



**REGIONE PUGLIA**  
**Assessorato alle Politiche della Salute**  
**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE e GESTIONE SANITARIA**  
**MOBILITA' INTERNAZIONALE**

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Residenza (Autocertificazione)</li></ul> <p style="text-align: right;"><b>Iscrizione senza scadenza</b></p>
<b>Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Carta di soggiorno o Ricevuta di richiesta di rilascio (Autocertificazione del <i>motivo del soggiorno</i>)</li><li>- Codice Fiscale (Autocertificazione)</li><li>- Residenza (Autocertificazione)</li></ul> <p style="text-align: right;"><b>Iscrizione senza scadenza</b></p>
<b>Asilo Politico Richiesta di Asilo/Dublino Protezione Sussidiaria Asilo Umanitario/ Motivi Umanitari</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pds o Ricevuta di richiesta di rinnovo/rilascio del pds (Autocertificazione del <i>motivo del soggiorno</i>)</li><li>- Documento di identità</li><li>- Codice Fiscale (Autocertificazione)</li><li>- Residenza (Autocertificazione) o dichiarazione di effettiva dimora</li></ul> <p style="text-align: right;"><b>Iscrizione senza scadenza</b></p>
<b>Acquisto della Cittadinanza</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pds o Ricevuta di richiesta di rinnovo o di rilascio del pds (Autocertificazione del <i>motivo del soggiorno</i>)</li><li>- Documento di identità</li><li>- Codice Fiscale (Autocertificazione)</li><li>- Residenza (Autocertificazione) o dichiarazione di effettiva dimora</li></ul> <p style="text-align: right;"><b>Iscrizione senza scadenza</b></p>
<b>Tutti i minori presenti sul territorio regionale</b> Ai sensi dell'art.34, comma 4, lettera c) della L.R. n. 19/2006, "...in applicazione della <i>Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo (1990)</i> , si provvede a iscrivere al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) tutti i minori presenti nel territorio regionale". Sino a nuove disposizioni legislative in merito, sono iscritti al SSR tutti i minori presenti. Qualora il minore non disponga della documentazione necessaria per l'iscrizione al SSR, si procede con l'assegnazione del codice STP.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Documento di identità</li><li>- Codice Fiscale (Autocertificazione)</li><li>- Residenza (Autocertificazione) o dichiarazione di effettiva dimora</li></ul> <p style="text-align: right;"><b>Iscrizione senza scadenza</b></p>
<b>Assistenza Minore</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pds o Ricevuta di richiesta di rinnovo/rilascio del pds (Autocertificazione del <i>motivo del soggiorno</i>)</li><li>- Documento di identità</li><li>- Codice Fiscale (Autocertificazione)</li><li>- Residenza (Autocertificazione) o dichiarazione di effettiva dimora</li></ul> <p style="text-align: right;"><b>Iscrizione senza scadenza</b></p>
<b>Minore Età</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pds o Ricevuta di richiesta di rinnovo/rilascio del pds. (Autocertificazione del <i>motivo del soggiorno</i> del tutore)</li><li>- Documento di identità</li></ul> <p><u>Nel caso in cui il pds del minore non sia ancora stato richiesto, il tutore del minore dovrà presentare:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Decreto di affido o di pre-affido del Tribunale per i Minorenni o documentazione attestante l'affido/tutela</li><li>- Codice Fiscale (Autocertificazione del tutore)</li><li>- Dichiarazione di ospitalità della Comunità/tutore ospitante oppure Residenza (Autocertificazione del tutore) o dichiarazione di effettiva dimora</li></ul> <p style="text-align: right;"><b>Iscrizione senza scadenza</b></p>



**REGIONE PUGLIA**  
**Assessorato alle Politiche della Salute**  
**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE e GESTIONE SANITARIA**  
**MOBILITA' INTERNAZIONALE**

<p>provvedono (art. 19, comma 2, lettera d) Il pds rilasciato ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera d) dà diritto all'iscrizione al SSN per la madre e per il figlio a cui provvede.</p> <p style="text-align: center;"><b>Iscrizione del figlio</b></p> <p>N.B. Le Questure possono rilasciare lo stesso pds anche al padre del bambino che, in tal caso, ha diritto all'iscrizione al SSN</p>	<p><u>Se in attesa di rilascio del pds:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ricevuta di richiesta di rilascio del Pds accompagnata da Certificazione sanitaria attestante lo stato di gravidanza o l'avvenuto parto</li><li>- Codice Fiscale (Autocertificazione)</li><li>- Residenza (Autocertificazione) o dichiarazione di effettiva dimora Iscrizione fino ai sei mesi successivi al parto</li> <li>- Atto di nascita</li><li>- Codice fiscale del neonato (Autocertificazione del genitore)</li></ul> <p style="text-align: center;"><b>Iscrizione senza scadenza</b></p>
<p><b>Detenuti, detenuti in semilibertà o con forme alternative di pena</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Attestazione dell'Istituto penitenziario o Provvedimento dell'autorità giudiziaria</li><li>- Codice fiscale</li></ul> <p style="text-align: center;"><b>Iscrizione senza scadenza</b></p> <p>p.s. In base all'art. 1 — comma 6 — del D.Lgs. del 22 giugno 1999 n. 230 "Riordino della medicina penitenziaria", tutti i detenuti e gli internati sono esclusi dal sistema della partecipazione alla spesa per le prestazioni erogate dal S.S.N.</p>
<p><b>Giustizia/Motivi Giudiziari</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pds o Ricevuta di richiesta di rilascio/rinnovo del Pds</li><li>- Codice Fiscale (Autocertificazione)</li><li>- Residenza (Autocertificazione) o dichiarazione di effettiva dimora</li></ul> <p style="text-align: center;"><b>Iscrizione per la durata del permesso di soggiorno</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Apolidi</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pds o Ricevuta di richiesta di rinnovo/rilascio del pds (Autocertificazione del <i>motivo del soggiorno</i>)</li><li>- Codice Fiscale (Autocertificazione)</li><li>- Residenza (Autocertificazione) o dichiarazione di effettiva dimora</li></ul> <p style="text-align: center;"><b>Iscrizione senza scadenza</b></p>

**N.B.**

- Nei casi in cui il motivo del soggiorno non si evinca dalla documentazione in possesso dello straniero (es. in presenza di ricevuta di richiesta di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno rilasciata da Ufficio Postale, Questura, Prefettura; o in presenza di Permesso di soggiorno elettronico) questo potrà essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000.

- Vi sono dei casi (es. richiedente asilo, vittima di tratta, minore non accompagnato) in cui lo straniero non dispone del proprio documento di identità. In tali casi, la sua identità si può evincere da qualsiasi altro documento o attestazione rilasciata dall'Autorità italiana oppure dall'Autorità del Paese di origine dello straniero.

- L'esibizione del documento di identità si rende necessaria solo qualora i dati anagrafici dello straniero non risultino dalla documentazione in suo possesso (es. in presenza di ricevuta di richiesta di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno rilasciata da Ufficio Postale, Questura, Prefettura; o in presenza di Permesso di soggiorno elettronico)



**REGIONE PUGLIA**  
**Assessorato alle Politiche della Salute**  
**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE e GESTIONE SANITARIA**  
**MOBILITA' INTERNAZIONALE**

**CITTADINI COMUNITARI**  
**CON DIRITTO ALL'ISCRIZIONE OBBLIGATORIA AL SSN**

**REQUISITO**

**DOCUMENTAZIONE E DURATA**

<b>Rapporto di lavoro a tempo indeterminato</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Documento di identità</li><li>- Copia del contratto di lavoro</li><li>- Codice fiscale (Autocertificazione)</li><li>- Residenza (Autocertificazione) o dichiarazione di effettiva dimora</li></ul> <p><b>Iscrizione senza scadenza</b></p>
<b>Rapporto di lavoro a tempo determinato (anche stagionale)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Documento di identità</li><li>- Copia del contratto di lavoro</li><li>- Codice fiscale (Autocertificazione)</li><li>- Residenza (Autocertificazione) o dichiarazione di effettiva dimora</li></ul> <p><b>Iscrizione per la durata del contratto di lavoro</b></p>
<b>Lavoro autonomo</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Documento di identità</li><li>- Certificato di iscrizione alla Camera di commercio o ad un albo o ordine professionale (Autocertificazione)</li><li>- Attestazione di apertura di partita I.V.A. o apertura posizione INPS (Autocertificazione)</li><li>- Codice fiscale (Autocertificazione)</li><li>- Residenza (Autocertificazione) o dichiarazione di effettiva dimora</li></ul> <p><b>Iscrizione senza scadenza</b></p>
<b>Soggiornante in possesso di ATTESTAZIONE DI SOGGIORNO PERMANENTE rilasciata dall'Anagrafe della popolazione residente</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Attestazione di soggiorno permanente (Autocertificazione)</li><li>- Documento di identità</li><li>- Codice fiscale (Autocertificazione)</li><li>- Residenza (Autocertificazione)</li></ul> <p><b>Iscrizione senza scadenza</b></p>
<b>Disoccupati (già lavoratori subordinati o autonomi nel territorio nazionale)</b>  <b>Temporaneamente inabili al lavoro</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Documento di identità</li><li>- Codice fiscale (Autocertificazione)</li><li>- Residenza (Autocertificazione) o dichiarazione di effettiva dimora</li><li>- Certificazione di malattia o infortunio</li><li>- Copia del contratto di lavoro</li></ul> <p><b>Iscrizione per la durata delle condizioni di inabilità</b></p>
<b>Disoccupazione involontaria dopo aver esercitato attività lavorativa per oltre <u>un anno</u> nel territorio nazionale</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Documento di identità</li><li>- Codice fiscale (Autocertificazione)</li><li>- Residenza (Autocertificazione) o dichiarazione di effettiva dimora</li><li>- Iscrizione al Centro per l'Impiego (Autocertificazione)</li><li>- Copia del contratto di lavoro</li></ul> <p><b>Iscrizione per la durata dello stato di disoccupazione involontaria</b></p>



**REGIONE PUGLIA**  
**Assessorato alle Politiche della Salute**  
**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE e GESTIONE SANITARIA**  
**MOBILITA' INTERNAZIONALE**

<p><i>Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo (1990), si provvede a iscrivere al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) tutti i minori presenti nel territorio regionale".</i></p> <p>Sino a nuove disposizioni legislative in merito, sono iscritti al SSR tutti i minori presenti. Qualora il minore non disponga della documentazione necessaria per l'iscrizione al SSR, si procede con l'assegnazione del codice ENI</p>	<b>Iscrizione senza scadenza</b>
--	----------------------------------

**N.B.**

- Gli Stati membri dell' Unione Europea (UE) sono 27 (dal 1° gennaio 2007): Austria; Belgio; Bulgaria; Cipro; Danimarca; Estonia; Finlandia; Francia; Germania; Grecia; Irlanda; Italia; Lettonia; Lituania; Lussemburgo; Malta; Paesi Bassi; Polonia; Portogallo; Regno Unito; Repubblica ceca; Romania; Slovacchia; Slovenia; Spagna; Svezia e Ungheria.

I cittadini di Norvegia, Liechtenstein, Islanda – Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo – e i cittadini della Svizzera sono equiparati ai cittadini dell'Unione Europea.

All. n. 2.1

FAC -SIMILE

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E/O DI ATTO DI NOTORIETA'**  
(ai sensi del DPR n. 445/2000 artt. 46 e 47)

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del DPR 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ( art. 75 del DPR 445/2000)

DICHIARA

di essere nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

di essere residente nel Comune di \_\_\_\_\_

in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

di essere domiciliato nel Comune di \_\_\_\_\_

in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

di essere in possesso del Codice Fiscale n. \_\_\_\_\_

di essere in possesso di partita I.V.A. n. \_\_\_\_\_

di avere aperto la seguente posizione INPS \_\_\_\_\_

di essere in possesso di Attestazione di soggiorno permanente rilasciata dal Comune di \_\_\_\_\_

di essere iscritto al Centro per l'Impiego di \_\_\_\_\_

di essere iscritto alla Camera di Commercio di \_\_\_\_\_

di essere iscritto nel seguente albo, ordine professionale o elenco pubblico \_\_\_\_\_

All. n. 2.2

FAC -SIMILE

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E/O DI ATTO DI NOTORIETA'**  
(ai sensi del DPR n. 445/2000 artt. 46 e 47)

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del DPR 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ( art. 75 del DPR 445/2000)

DICHIARA

di essere in possesso del Permesso di soggiorno per motivi di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

di essere in attesa di rilascio del Permesso di soggiorno per motivi di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

di essere in attesa di rinnovo del Permesso di soggiorno per motivi di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 30/6/2003 n. 196, che i dati personali saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

\_\_\_\_\_

il Dichiarante

\_\_\_\_\_

All.n.2.4

FAC -SIMILE

**MODULO PER ATTRIBUZIONE CODICE ENI**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E/O DI ATTO DI NOTORIETA'  
(ai sensi del DPR n. 445/2000 artt. 46 e 47)**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del DPR 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ( art. 75 del DPR 445/2000)

**DICHIARA**

di non essere in possesso dei requisiti per l'iscrizione obbligatoria al SSR;  
di versare in condizioni di indigenza tali da non poter provvedere alla stipula di polizza assicurativa sanitaria privata o iscrizione volontaria al SSR;  
di essere sprovvisto di attestazione di diritto rilasciata dallo stato di provenienza;  
di essere domiciliato nel Comune di \_\_\_\_\_

Si allega copia del documento di identità

Data

Firma

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_